

STUDIO LEGALE
AVV. DANIELE RESTORI
Viale Fratti n. 7 - 43121 Parma (PR)
tel. 0521.200.500 - fax 0521.508611
e-mail: restoridaniele@gmail.com

TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE FALLIMENTARE

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ARTT. 14 *ter* e segg. LEGGE N. 3 del 27 GENNAIO 2012

Il sig. Paolo Ninci (C.F. NNC PLA 54R11 G687Z), residente in Piombino (LI), via Generale Tellini n. 13, elettivamente domiciliato presso la persona dell'Avv.to Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A), con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente ricorso, ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0521/508611 o all'indirizzo pec avvdanielerestori@pec.giuffre.it, espone quanto segue.

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza del dott. Enrico Pecchia, dottore commercialista iscritto all'Ordine di Livorno al n. 254, con studio in Piombino (LI), via Verdi n. 14 (C.F. PCC NRC 61B04 G687A, pec enrico.pecchia@pecprocessotelematico.it e mail pecchia@auditstudio.it), nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno con provvedimento in data 24/07/2020.

Sommario:

1. Premessa.
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi.

4. Attivo – Quota (7/30) dell'immobile (e relative pertinenze) sito in Piombino (LI), Borgata Poggetto Quarta Strada n. 21, piano terra e quota (1/3) dell'immobile sito in Piombino (LI), località Montecaselli n. 15/A, piano terra.
5. Passivo.
6. Situazione reddituale – spesa media mensile – fabbisogno.
7. Liquidazione patrimonio.

1. Premessa.

Con istanza depositata in data 3 luglio 2020, n. prot. 45/2020 presso l'O.C.C. della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, il Sig. Paolo Ninci chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. n. 1).

Ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava il dott. Enrico Pecchia per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata (cfr. all. I rel. part.).

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Ninci è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.

Il ricorrente provvede quindi, con l'ausilio del dott. Enrico Pecchia, a presentare proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento ed in particolare proposta di liquidazione dei beni nei termini sotto elencati, impegnandosi già da ora ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.

2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il sig. Paolo Ninci non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012. Ai fini dell'esdebitazione, domanda che verrà rinnovata alla fine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di cui all'articolo 14 e 14 bis, legge 3/2012 (doc. n. 2).

Il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'articolo 6 legge 3/2012 essendo evidente il perdurante squilibrio fra le obbligazioni imputabili ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito dalla quota (7/30) dell'immobile (e relativa pertinenza) sito in Piombino (LI), Borgata Poggetto Quarta Strada n. 21, piano terra (foglio 75, particella 198, sub 4, categoria A/4, superficie catastale: 102 m², rendita € 278,37) e dalla quota (1/3) dell'immobile sito in Piombino (LI), località Montecaselli n. 15/A, piano terra (foglio 72, particella 31, sub 601, categoria C/3, superficie catastale: 146 m², rendita € 791,57) (cfr. all. n. 2, all. n. 3, pag. n. 5 e pag. n. 6 rel. part.).

Si precisa che il ricorrente ha fornito all'O.C.C. tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento - stato della crisi.

Come si è detto, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova la propria causa nella crisi della

ditta di cui era titolare il sig. Ninci (ad essa, infatti, sono riferibili tutte le posizioni debitorie (*rectius* la posizione debitoria) dell'odierno ricorrente).

Ma andiamo con ordine!

Per quanto attiene alle motivazioni che hanno portato alla crisi da sovraindebitamento, è necessario ripercorrere la vita lavorativa del sig. Ninci. L'odierno ricorrente, come gran parte della popolazione nata nella metà degli anni '50 nel comprensorio di Piombino, trovava nel settore siderurgico il proprio sbocco occupazionale. Nello specifico veniva impiegato alla Magona d'Italia S.p.a., dove rimaneva fino all'anno 2008 (aderiva al prepensionamento anticipato [REDACTED])

Nel frattempo, il sig. Ninci, coltivando la sua passione principale (la musica), apriva una partita iva per la gestione di impianti di amplificazione e strumenti musicali. Tale attività implicava notevoli investimenti iniziali con un lungo ritorno dell'investimento (inoltre diveniva spesso necessario eseguire sostituzioni di attrezzature per mantenersi al "passo con i tempi").

La scarsa attitudine dell'odierno ricorrente alla gestione finanziaria (necessaria per ogni tipo di attività economica) portava ben presto l'attività verso una crisi irreversibile. I debiti con i fornitori strategici aumentarono notevolmente, mentre gli incassi permettevano la sopravvivenza. Ed infatti solo il primo anno di attività portò ad un risultato positivo, mentre gli anni successivi portarono soltanto a rimesse con impossibilità di pagare gli stessi fornitori e soprattutto l'Agenzia della Riscossione.

La passione per la musica ha paradossalmente alimentato la crisi: cosciente dei risultati negativi, il sig. Ninci non procedeva alla chiusura dell'attività sperando in un miglioramento della situazione economica della stessa (nel 2005 il mancato incasso di un credito vantato nei confronti di un importante

cliente paralizzava l'attività). Si susseguivano ancora anni difficili culminati nella crisi mondiale del 2008 che portava alla definitiva chiusura.

Naturalmente l'odierno ricorrente, una volta cessata l'attività sopra descritta, si è da subito attivato per provvedere al pagamento dei pregressi debiti, riuscendo nel suo intento "solo" con quelli riferiti ai fornitori.

L'incalzare dei debiti (viste anche le sanzioni applicate da ADER) ha ridotto il sig. Ninci in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione del proprio patrimonio.

4. Attivo - Situazione Patrimoniale

4.1 - Quota (7/30) dell'immobile (e relative pertinenze) sito in Piombino (LI), Borgata Poggetto Quarta Strada n. 21, piano terra e quota (1/3) dell'immobile sito in Piombino (LI), località Montecaselli n. 15/A, piano terra.

Come già indicato, il sig. Ninci è titolare del diritto di proprietà (quota 7/30) di un immobile (e relative pertinenze) sito in Piombino (LI), Borgata Poggetto Quarta Strada n. 21, valutato in € 18.900,00 e del diritto di proprietà (quota 1/3) dell'immobile sito in Piombino (LI), località Montecaselli n. 15/A, piano terra, valutato in € 32.300,00 (cfr. all. n. 3 rel. part).

4.2 - Beni mobili registrati.

L'istante non è proprietario di alcun bene mobile registrato essendo l'autovettura utilizzata per svolgere le normali attività quotidiane di proprietà della moglie (doc. n. 3).

5. - Passivo

A carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (cfr. pag. n. 8 e n. 9 rel. part.)):

- a) € 98.319,84 – Agenzia delle Entrate e Riscossione (doc. n. 4);
 - b) € 998,38 – AGOS S.p.a.;
 - c) € 5.226,00 inclusi oneri di legge per i costi dell'OCC, dott. Pecchia (all. n. 4 rel. part.);
 - d) € 5.975,82 inclusi oneri di legge per i costi del perito, geom. Servolini (doc. n. 5 e pag. n. 9 rel. part.)
 - e) € 3.000,00 inclusi oneri di legge per spese legali, Avv. Restori (doc. n. 6);
- e così per complessivi € 113.520,04.

6. Situazione reddituale - spesa media mensile – fabbisogno.

Attualmente, l'odierno ricorrente, come certificato dalle verifiche del Gestore della Crisi, percepisce una pensione di € 1.210,00 netti mensili (cfr. pag. n. 10 rel. part.).

Il "fabbisogno familiare" complessivo del sig. Ninci è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi come nella tabella sotto riporta.

Descrizione	Importo mensile (in Euro)	Importo annuale (in Euro)
Spese di alloggio	200,00 ¹	
Vitto	400,00	
Utenze (elett. – gas – acqua – tel.)	250,00	
Benzina e spese auto	100,00 ²	
Abbigliamento		600,00
Spese mediche (dentista – oculista - eventuali)		1.200,00

¹ Si precisa che il sig. Ninci risiede nell'immobile di proprietà della figlia facendosi carico delle spese inerenti allo stesso (TARI, spese condominiali, spese straordinari, ecc...).

² Si precisa che il sig. Ninci si fa carico di parte delle spese inerenti all'automobile, di proprietà della moglie, necessaria allo stesso per le normali attività quotidiane.

Varie – non prevedibili		1.200,00
TOTALE	950,00	3.000,00
Fabbisogno medio mensile	1.200,00 = 950,00 + 250,00 (3.000,00/12)	

In considerazione di quanto sopra esposto appare evidente che, le disponibilità finanziarie (pensione mensile pari a circa € 1.210,00 mensili) ed il livello di indebitamento in essere, non consentono, attualmente, al sig. Ninci di liquidare alcunché alla procedura.

7. Liquidazione del patrimonio

Il procedimento al quale il sig. Paolo Ninci chiede di accedere è la liquidazione del patrimonio. Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 1 Legge 3/2012 *“in alternativa alla proposta per la composizione della crisi da sovraindebitamento”* e dunque in alternativa all'accordo di sovraindebitamento ed al piano del consumatore, disciplinati dalla sezione I del capo II della citata legge, *“il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità dei cui all'art. 7, comma 2 lettere a) e b) può chiedere la liquidazione di tutti i beni”*. Poiché ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) non rientrano nella liquidazione *“gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”* si ritiene che alla luce del prospetto sopra indicato al sig. Ninci sia consentito di trattenere l'intera pensione (pari a circa € 1.210,00 mensili) per il sostentamento *“familiare”*.

Dato atto di ciò, come già indicato l'attivo che il ricorrente mette a disposizione dei propri creditori è costituito:

- diritto di proprietà (quota 7/30) dell'immobile (e relativa pertinenza³) sito in Piombino (LI), Borgata Poggetto Quarta Strada n. 21, piano terra e relativa pertinenza (foglio 75, particella 198, sub 4, categoria A/4, superficie catastale: 102 m², rendita € 278,37) valutato in € 18.900,00;
- diritto di proprietà (quota 1/3) dell'immobile sito in Piombino (LI), località Montecaselli n. 15/A, piano terra (foglio 72, particella 31, sub 601, categoria C/3, superficie catastale: 146 m², rendita € 791,57) valutato in € 32.300,00.

Si precisa già da ora che l'attivo dovrà essere ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge così come saranno individuate dal Liquidatore e che il debitore entro l'anno dalla chiusura della liquidazione proporrà domanda di esdebitazione al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Tutto ciò premesso, il sig. Paolo Ninci, come sopra rappresentato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Livorno, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia:

- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. n. 3/2012;
- **Nominare** il Liquidatore nella persona del dott. Enrico Pecchia, già nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;

³ Diritto di proprietà (quota 7/30) dell'immobile sito in Piombino (LI), Borgata Poggetto Quarta Strada n. 21/A, piano terra (foglio 75, particella 198, sub 3, categoria C/8, superficie catastale: 40 m², rendita € 152,46).

- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emanando decreto;
- **Ordinare** la trascrizione del decreto ad opera del Liquidatore;
- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 lettera b) il sig. Paolo Ninci a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia la somma mensile pari ad € 1.210,00;
- **Fissare** nel termine di anni 4 (quattro) il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 *undecies* e *terdecies* della Legge 3/2012.

Ai fini della disciplina del contributo unificato si dichiara che il contributo da versare per il presente procedimento è pari ad € 98,00.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Comunicazione nomina Gestore della Crisi;
- 2) Dichiarazione del sig. Paolo Ninci;
- 3) PRA sig. Paolo Ninci;
- 4) Debito ADER;
- 5) Calcolo compensi geom. Servolini;
- 6) Conferimento incarico e preventivo avv. Daniele Restori del Foro di Parma a firma sig. Paolo Ninci;
- 7) Certificato di residenza e stato di famiglia sig. Paolo Ninci.

Si producono i seguenti allegati:

- Relazione particolareggiata ex art. 14 ter l.n. 3/2012 e s.m. dott. Pecchia.
- 01 nomina;
- 02 Visura catastale;
- 03 perizia geom Maurizio Servolini;

-04 preventivo accettato OCC.

Parma, li 06/10/2021

Avv. Daniele Restori